

Reg. delib. n. 1395

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, articolo 39 comma 2 - COMUNE DI CIVEZZANO - variante al piano regolatore generale con adeguamento delle norme di attuazione alla l.p. n. 15/2015 e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **18 Settembre 2020** ad ore **10:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI MATTIA GOTTARDI STEFANIA SEGNANA ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Pag 1 di 6 RIFERIMENTO : 2020-S013-00321

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 05 di data 26 marzo 2019 il Comune di CIVEZZANO ha adottato in via preliminare una variante al piano regolatore generale finalizzata all'adeguamento delle norme di attuazione del PRG alla legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015 e alle disposizioni contenute nel Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (RUEP), approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, con adeguamento, in particolare, alle definizioni e ai metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni di cui all'articolo 3 del richiamato Regolamento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo in materia di conversione degli indici urbanistici. La variante prevede inoltre la trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento, l'individuazione della nuova disciplina conseguente alla avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione, varianti puntuali per opere pubbliche e la correzione di alcuni errori materiali. La variante, infine, propone l'adeguamento di alcune previsioni urbanistiche allo stato dei luoghi, la rappresentazione cartografica della nuova destinazione urbanistica delle aree interessate da cambi di coltura da bosco ad agricola, nonché un complessivo aggiornamento dell'intero apparato normativo in adeguamento alla disciplina urbanistica provinciale vigente.

In considerazione della tipologia degli interventi proposti dalla variante, ricompresi tra quelli di carattere non sostanziale di cui all'articolo 39 comma 2 della l.p. n. 15/2015, la variante in oggetto è stata adottata seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3,della legge provinciale sopra richiamata.

Gli elaborati di variante sono pervenuti in formato cartaceo in data 16 maggio 2019 con lettera registrata al n. 312535 del protocollo provinciale insieme all'attestazione del progettista della corrispondenza della copia digitale, trasmessa per via telematica tramite il sistema di Gestione dei piani urbanistici (GPU), alla documentazione cartacea presentata alla scala grafica, come previsto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016.

Per quanto riguarda la valutazione del piano prevista dall'articolo 20 della l.p. n. 15/2015 e ai sensi del d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., si dà atto che, come riportato nelle premesse della deliberazione consiliare di adozione e nella relazione illustrativa alla piano cui si rinvia, la variante per i suoi contenuti, non è da sottoporre a rendicontazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3bis del d.P.P. sopra richiamato.

Inoltre, relativamente alla l.p. 14 giugno 2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", come specificato nel dispositivo dell'atto deliberativo n. 45/2019, la variante in argomento non comporta il cambio di destinazione urbanistica di beni assoggettato ad uso civico.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha esaminato la variante al piano regolatore in argomento ed ha espresso in merito il parere di competenza n. 39/19 di data 28 giugno 2019, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A, che subordina l'approvazione della proposta comunale alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni esposte nel parere medesimo.

In via generale, in relazione all'aggiornamento dei riferimenti normativi rispetto alla legge provinciale per il governo del territorio e al relativo regolamento di attuazione e all'introduzione della riparametrazione degli indici edilizi con le modalità descritte nella relazione illustrativa che accompagna la variante, nel parere si evidenzia la necessità, nel rispetto del principio della non duplicazione della disciplina urbanistica, di sostituire specifiche disposizioni riprese dalle norme provinciali nelle diverse fonti normative con rinvii espressi, ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015. Nello specifico si richiede la modifica, la correzione o l'integrazione di determinati articoli oggetto di variante e il recepimento delle osservazioni espresse dalle strutture provinciali interpellate in merito alle diverse tematiche affrontate dalla variante medesima al fine di un corretto

Pag 2 di 6 RIFERIMENTO: 2020-S013-00321

e completo adeguamento rispetto ai contenuti della legge provinciale n. 15/2015 e del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Con lettera di data 01 luglio 2019, prot. n. 414076 il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 39/19 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 45 giorni, iniziato il giorno 17 maggio 2019 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni da parte della Provincia, è da ritenersi concluso nel termine di legge.

Il Comune di CIVEZZANO con deliberazione consiliare n. 19 di data 28 agosto 2019 ha adottato in via definitiva la variante al PRG in argomento ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di valutazione provinciale e di quelle pervenute nella fase di deposito, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva; al riguardo il Comune ha provveduto a esporre le proprie argomentazioni nel documento denominato "Relazione illustrativa" a supporto dell'aggiornamento della variante operato in sede di adozione definitiva, fornendo, come richiesto, ulteriori elementi a sostegno delle nuove previsioni introdotte in accoglimento delle osservazioni accolte e di quelle che ha ritenuto di confermare.

La documentazione relativa è pervenuta in formato cartaceo al Servizio competente in data 09 settembre 2019 con nota di protocollo provinciale n. 550697. Con lettera del Servizio di data 10 settembre 2019, protocollo n. 553751, è stata richiesta la consegna della documentazione di variante in formato digitale tramite il sistema GPU e dell'attestazione della corrispondenza della copia digitale alla documentazione cartacea, come generata da tale sistema e sottoscritta da parte del progettista incaricato della redazione del piano, ai fini dell'avvio del procedimento di approvazione; il Comune di Civezzano ha adempiuto a quanto richiesto rispettivamente in data 12 settembre 2019 (protocollo PAT n.559859) e in data 16 settembre 2019 (protocollo 567085).

Nelle premesse della deliberazione l'Amministrazione comunale ha fatto presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 30 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate.

In tale sede, inoltre, il Comune, in ragione dell'entrata in vigore del piano Territoriale dell'Alta Valsugana e Bersntol (10 maggio 2019) e della variante al PRG relativa al Piano di lottizzazione "PLn. 1" loc.Seregnano, ha fatto presente che i contenuti della variante in oggetto sono stati adeguati e aggiornati alle nuove previsioni urbanistiche approvate.

Per esigenze istruttorie il procedimento di approvazione della variante è stato sospeso per 30 giorni dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota di data 15 novembre 2019, protocollo 7190 72.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, a seguito della verifica dei contenuti della variante, come adottata in via definitiva, rispetto al Parere di competenza e agli ulteriori elementi forniti dal Comune in sede di controdeduzione a supporto delle scelte che ha ritenuto di confermare e di quelle che ha ritenuto di inserire in accoglimento delle osservazioni presentate, ha rilevato una revisione solo parziale delle previsioni urbanistiche e delle disposizioni normative rispetto alle osservazioni contenute nel proprio parere n. 39/19. Preso atto degli elementi di controdeduzione prodotti dal Comune, la struttura provinciale, con lettera del 25 novembre 2019, protocollo n. 745455, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), nel

Pag 3 di 6 RIFERIMENTO : 2020-S013-00321

richiamare il principio di non duplicazione e nel ribadire alcune osservazioni già espresse in sede di valutazione provinciale, ha evidenziato negli articoli modificati elementi di incoerenza rispetto alla disciplina provinciale che richiede vengano superati. In merito alle previsioni urbanistiche di carattere conformativo del PTC approvato, con particolare riferimento alle aree agricole di pregio e alle aree produttive di livello provinciale, si segnalano alcune situazioni non correttamente recepite in adeguamento ai contenuti del Piano territoriale della Comunità dell'Alta valsugana Bersntol che si richiede vengano risolte. In attesa della consegna della documentazione modificata ed integrata nei termini chiariti nella nota conclusiva sopra richiamata, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento di approvazione della variante.

L'Amministrazione comunale di CIVEZZANO, prese in considerazione le osservazioni da ultimo formulate dalla struttura provinciale, ha provveduto in data 11 maggio 2020, con nota acquisita al protocollo PAT con il n. 256403, a fornire gli elaborati modificati in versione cartacea. Il procedimento di esame della variante è stato nuovamente sospeso con lettera del Servizio di data 03 giugno 2020, protocollo n.299415, con la quale viene richiesta la consegna dei documenti di piano in formato digitale per via telematica tramite il sistema GPU e l'attestazione della corrispondenza della copia digitale alla documentazione cartacea, come generata da tale sistema e sottoscritta da parte del progettista incaricato della redazione del piano. La consegna di quanto richiesto è avvenuta in data 30 giugno 2020 consentendo il riavvio del procedimento di esame della proposta comunale.

In fase di verifica di tale documentazione ai fini della sua approvazione e considerati i contenuti delle ulteriori modificazioni apportate, il Servizio ha rilevato la necessità di correggere alcune previsioni cartografiche in adeguamento ai contenuti conformativi del PTC relativi alle aree agricole di pregio e di integrare alcune disposizioni normative. Tali osservazioni sono state comunicate con nota del 27 luglio 2020, protocollo n.448821.

Il Comune in data 08 settembre 2020 (rif.to protocollo PAT n. 544758) ha consegnato alla Provincia la documentazione modificata ai fini della sua approvazione.

Ciò premesso, preso atto delle modifiche apportate da ultimo ai contenuti della variante e degli elementi prodotti dall'Amministrazione comunale in riscontro alle osservazioni provinciali, si ritiene di poter proporre l'approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di CIVEZZANO di adeguamento delle norme di attuazione di piano alla 1.p. n. 15/2015 e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 19 di data 28 agosto 2019, negli elaborati di piano che così modificati, secondo quanto richiesto nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C.

Si precisa che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante al PRG, iniziato in data 17 settembre 2019 (giorno successivo alla completa ricezione degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto), si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione con un ritardo di 36 giorni rispetto al termine del procedimento, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia, nonché della sospensione dei procedimenti, disposta dall'Ordinanza del 18 marzo 2020 del Presidente della Provincia di Trento riguardante "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi in ragione dell'emergenza COVID-19", a far data dal 23 febbraio 2020 e terminata il giorno 7 giugno 2020, come disposto dal Presidente della Provincia con Ordinanza di data 1 giugno 2020, e delle esigenze istruttorie rispetto ai contenuti del piano.

Pag 4 di 6 RIFERIMENTO: 2020-S013-00321

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- di approvare la variante al PRG del comune di CIVEZZANO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 19 di data 28 agosto 2019, con le modifiche conseguenti al Parere n. 39 di data 28 giugno 2019 e alla nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 25 novembre 2019, protocollo n.745455, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere n. 39 di data 28 giugno 2019, corrispondente all'allegato A) e la nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 25 novembre 2019, protocollo n. 745455, corrispondente all'allegato B);
- 3) di dare atto che l'approvazione della variante al PRG del Comune di CIVEZZANO costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo regolamento in materia di conversione degli indici urbanistici;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 5) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

RIFERIMENTO: 2020-S013-00321

Adunanza chiusa ad ore 12:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

002 Allegato B)

003 Allegato C) Elaborati

IL PRESIDENTE Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE Luca Comper

Pag 6 di 6 RIFERIMENTO : 2020-S013-00321





Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio Via Mantova 67 - 38122 Trento T +39 0461 497055 F + 39 0461 497088 pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it @ serv.urbanistica@provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 39, comma 2, della I.p. 04.08.2015, n. 15

Trento, 28 giugno 2019

Prat. 2650 - parere n. 39/19

OGGETTO: COMUNE DI CIVEZZANO: Variante non sostanziale al PRG. Rif. to delib. cons. n. 5 dd. 26.03.2019 – prima adozione (pratica 2650).

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale"; vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

esprime in merito il seguente parere:

Premessa

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 26 marzo 2019, pervenuta in data 15 maggio 2019, il Comune di Civezzano ha adottato una variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 39 della I.p.15/2015. I principali temi trattati sono:

- 1. adeguamento alla legge per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e s.m.;
- 2. trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento;
- 3. individuazione della nuova disciplina urbanistica a seguito della avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione;
- 4. varianti per opere pubbliche;
- 5. correzione di errori materiali:

La variante in esame interviene inoltre:

- 1. adeguando di talune previsioni urbanistiche allo stato dei luoghi
- 2. rappresentando cartograficamente la nuova destinazione urbanistica delle aree interessate da cambi di cultura da bosco ad agricola.

Gli atti allegati alla presente variante comprendono la relazione illustrativa, le norme di attuazione (versione di progetto e di raffronto) e la documentazione cartografica accompagnata dalla relativa legenda. Gli elaborati (versione di progetto e di raffronto) sono: Centri storici (CS1 e CS2), Sistema

insediativo, produttivo e infrastrutturale (A, B e C in scala 1: 5.000 e da 1 a 6 in scala 1:2.000) e Sistema ambientale (A e B).

Si chiede di accertare che la versione delle norme di attuazione (raffronto) agli atti sia conforme a quella adottata, posto che diversamente dagli altri elaborati risulta essere priva di timbri dei progettisti, numero di protocollo e riferimenti alla delibera del Consiglio comunale.

Per quanto attiene le tavole relative al Sistema ambientale si chiede di chiarire se sono state consegnate al solo fine di riportare su di esse la perimetrazione delle aree variate.

La relazione è corredata dalla verifica di assoggettabilità alla rendicontazione urbanistica la cui conclusione attesta che le modifiche introdotte non producono effetti significativi sull'ambiente e che, pertanto, non è necessario procedere alla valutazione del piano. La relazione dichiara inoltre che non sono previste modifiche che interessano beni gravati da uso civico.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il terzo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 19 giugno2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il seguente parere sulla variante al PRG di Civezzano:

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Civezzano**:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
1	POSITIVO
2	POSITIVO
3	POSITIVO
4	POSITIVO
5	POSITIVO
6	POSITIVO
7	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade nell'area di protezione del pozzo di cod. 199, della Carta delle Risorse idriche del PUP.
8	Il Servizio Foreste e fauna chiede di verificare la presenza di bosco ai sensi della l.p. 11/2007 e, in caso affermativo, ogni opera che comporti una modifica di destinazione d'uso dovrà essere sottoposta a valutazione del Servizio Foreste e fauna.
9	Il Servizio Foreste e fauna chiede di verificare la presenza di bosco ai sensi della l.p. 11/2007 e, in caso affermativo, ogni opera che comporti una modifica di destinazione d'uso dovrà essere sottoposta a valutazione del Servizio Foreste e fauna.
11	Il Servizio Foreste e fauna chiede di verificare la presenza di bosco ai sensi della l.p. 11/2007 e, in caso affermativo, ogni opera che comporti una modifica di destinazione d'uso dovrà essere sottoposta a valutazione del Servizio Foreste e fauna.
12	POSITIVO
14	POSITIVO
15	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade nell'area di protezione del pozzo di cod. 199, della Carta delle Risorse idriche del PUP.
16	POSITIVO
17	Il Servizio Foreste e fauna chiede di verificare la presenza di bosco ai sensi della l.p. 11/2007 e, in caso affermativo, ogni opera che comporti una modifica di destinazione d'uso

	dovrà essere sottoposta a valutazione del Servizio Foreste e fauna.
18	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che gli eventuali interventi in fascia di
	rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
19	POSITIVO
20	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani fa presente che in corrispondenza della variante esiste un tratto coperto di un corso d'acqua.
21	POSITIVO
22	POSITIVO
23	POSITIVO
VE01/1	POSITIVO
VE01/5	POSITIVO
VE02/1	POSITIVO
VE02/3	POSITIVO
VE03	POSITIVO
VE05/1	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade nell'area di protezione del pozzo di cod. 199, della Carta delle Risorse idriche del PUP.
VE05/2	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade nell'area di protezione del pozzo di cod. 199, della Carta delle Risorse idriche del PUP.
VE05/3	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade nell'area di protezione del pozzo di cod. 199, della Carta delle Risorse idriche del PUP.
VE06	POSITIVO
VE07	POSITIVO
VE08	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
VE09	POSITIVO
VE10/1	POSITIVO
VE10/2	POSITIVO
VE11	POSITIVO
NP01	POSITIVO
NP02	POSITIVO
NP03	POSITIVO
NP04/1	POSITIVO
NP04/2	POSITIVO
ER01	POSITIVO
ER02	POSITIVO
AS01	POSITIVO
CC01	Il Servizio Geologico segnala che l'area in variante è limitrofa ad un impluvio, mentre il settore subito a monte della stessa si presenta delicato dal punto di vista idrogeologico e della stabilità per possibili processi di carattere erosivo, data la presenza dell'impluvio. Inoltre, il Servizio Bacini montani, ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
CC02	Il Servizio Geologico segnala che l'area è soggetta a pericolosità da crolli rocciosi.
CC03	Il Servizio Geologico segnala che l'area è soggetta a pericolosità da crolli rocciosi.

Si richiama inoltre che:

"Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani, per quanto riguarda le Norme di Attuazione, rileva alcune imprecisioni nei riferimenti normativi che vanno corretti e integrati. A tal proposito si suggerisce di fare riferimento alle seguenti precisazioni:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Riguardo gli interventi proposti l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente, con parere di data 11 giugno 2019. ha evidenziato quanto segue.

"TUTELA DELLE ACQUE

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. In particolare, si segnala la variante n. 2 nelle immediate vicinanze del rio di Fai per il quale è necessario prevederne la distanza di almeno 10 metri, mantenendo ed incentivando l'eventuale fascia di vegetazione riparia esistente.

Preme evidenziare che la <u>Carta delle risorse idriche</u>, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PUP, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e successivamente aggiornata, riporta la *Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali* e sotterranee destinate al consumo umano, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione per pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano.

In particolare, si evidenzia che le varianti n. 07, n. 08, n. 09 e n. 14 (con destinazione d'uso a verde) e n. 15, n. VE05/1, n. VE05/2, n. VE08 (con destinazione d'uso agricolo) sono sovrapposte a zone di rispetto idrogeologico di sorgenti individuata dalla Carta delle risorse idriche: preme sottolineare che nelle zone di rispetto idrogeologico è vietato, tra le altre attività: "[...] dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, impianti di trattamento e gestione di rifiuti; stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli."

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Adeguamento alla legge per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e s.m.

La presente variante interviene adeguando i contenuti delle norme tecniche di attuazione alle disposizioni provinciali vigenti. Le definizioni e i parametri, così come modificati, fanno correttamente rimando alle disposizioni provinciali.

I parametri edificatori che il piano vigente assume come riferimento sono, nel complesso, coerenti con le definizioni ed i metodi di misurazione che la disciplina provinciale ha di recente introdotto.

In termini generali, le norme tecniche di attuazione sono state riviste richiamando ripetutamente le disposizioni provinciali di riferimento per ciascun tipo di intervento e per ciascuna destinazione urbanistica. Nel richiamare che l'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015 stabilisce espressamente che, nel principio della non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione dettano disposizioni unicamente per gli aspetti a loro demandati dalla legge urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione del testo, si invita a ricorrere a rinvii generali alla disciplina provinciale evitando rimandi estesi e ripetitivi (es. art. 6 etc.) ed evitando l'introduzione di articoli inseriti al solo fine di ricordare diverse norme provinciali (ed. es. art. 7 comma 8 "edifici danneggiati

e distrutti", che sintetizza e richiama l'art. 106 della l.p. 15/2015 o l'art. 36 comma 3bis che richima la disciplina per la trasformazione delle aree boscate in agricole).

Il testo, nel suo complesso, necessita di alcuni affinamenti.

Si consiglia di non richiamare all'art. 2 "Modalità di attuazione", comma 1, i diversi titoli abilitativi al fine di evitare omissioni di procedure ammesse dalla I.p. 15/2015 (es. CILA, comunicazione, etc.). Si segnala che il titolo edilizio per gli interventi dipende dalla natura dell'intervento e non dall'inclusione o meno degli immobili entro le fasce di rispetto stradali di cui al comma 4; la formulazione va rivista e corretta.

L'art. 5 comma 3 bis introduce modalità di attuazione degli interventi entro i piani attuativi non coerenti con la disciplina provinciale. Non si procede alla formazione di piani attuativi per i soli interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati (con le eccezioni ammesse dalla I.p.15/2015); per eventuali trasformazioni che interessino solo porzioni delle aree assoggettate a piano attuativo, si rimanda agli artt. 52 e 53 della I.p. 15/2015 e si segnala che non è necessario richiamare nelle norme tecniche del PRG le disposizioni provinciali. Il comma va espunto o ricondotto ai termini di legge.

All'art. 6 comma 2 lett. b) va eliminato il secondo periodo, posto che la "destinazione urbanistica" è correlata alle sole funzioni e attività ammesse dal PRG o PTC, come previsto dal regolamento. Al comma 3 va espunta anche la definizione di superficie fondiaria di cui alla lett. c) e al comma 4 lett. c) quella di Volume tecnico. Richiamando il principio di non duplicazione precedentemente citato, non vanno richiamate né ridefinite o precisate le diverse definizioni di Altezza di cui al comma 5.

L'art. 7 va perfezionato, chiarendo il distinguo tra "edificio pertinenziale" e "costruzione accessoria", secondo il regolamento, intervenendo con le necessarie modifiche ai commi 2 e 6 che dovranno considerare separatamente le due fattispecie. Il comma 6 "Serre agricole" può essere espunto, posto che è composto da soli rimandi alle diverse disposizioni provinciali.

Dall'esame degli articoli del Titolo III emerge che le definizioni di talune destinazioni o vincoli non trova corrispondenza con le denominazioni di cui agli elaborati (es. aree residenziali consolidate di origine storica o aree residenziali consolidate di riqualificazione) e che si richiamano le "Aree di protezione degli insediamenti storici" (art. 44) che non risultano presenti negli elaborati agli atti. La revisione delle norme che la presente variante propone è un'occasione per rivedere e correggere refusi di tale natura. Si indica di aggiornare le definizioni di cui alle norme, in base all'apparato cartografico e correggere i richiami presenti nell'intero testo (es. art. 19). Si rileva che, analogamente, non si riscontra la presenza delle "unità edilizie di recente formazione" che l'art. 63 descrive come rappresentate negli elaborati.

I parametri di cui all'art. 17 vanno integrati inserendo l'altezza massima dell'edificio espressa in metri, necessaria ai fini dell'applicazione delle disposizioni provinciali in materia di distanze. La stessa integrazione è necessaria per gli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 35 e 74.

Per le "Attività produttive di livello provinciale" di cui all'art. 22 il primo comma può essere sintetizzato richiamando le norme del PUP ed evitando quindi di elencare le attività ammesse.

All'art. 29 "Aree per opere di infrastrutturazione" non è necessario richiamare integralmente i margini di ammissibilità degli interventi, già chiariti dal regolamento.

Per gli interventi ammessi nelle aree agricole di cui all'art. 33 si faccia rimando alla disciplina del PUP, evitando la duplicazione delle informazioni. Si intervenga analogamente all'art. 50 "Aree di protezione dei laghi".

La definizione di area a bosco di cui all'art. 36 deve essere coerente con quella del PUP. Il comma 3 bis non è necessario posto che il riferimento è l'art. 112 della I.p. 15/2015.

La Tabella B di cui all'art. 39 "'Aree di rispetto delle strade" va corretta, conservando per le "altre strade" le larghezze del piano vigente, coerenti con la delibera della Giunta provinciale n. 909/1995.

L'art. 48 "area di protezione del contesto ambientale delle miniere" è stato integrato al fine di consentire la realizzazione di un "parco territoriale attrezzato per il tempo libero, anche con finalità didattiche e culturali". La nuova formulazione dell'articolo ammette la realizzazione di "piccole costruzioni". La relazione attesta che trattasi di una frase che viene reintrodotta in quanto stralciata per errore materiale con la Variante 2014. Si chiede di fornire il testo originario e si indica di

integrare con i parametri edificatori di riferimento, elementi utili per accertare gli effetti o gli impatti della previsione urbanistica.

L'art. 68 stabilisce che per l'edificazione di nuovi fabbricati "la superficie fondiaria non può comprendere pertinenze dirette di altri fabbricati, tranne nel caso in cui queste siano superfici eccedenti quella minima necessaria per rispettare l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) di 0,55 mq/mq dell'edificio esistente". La relazione indica che la modifica viene introdotta – come errore materiale – per uniformare il parametro a quanto previsto all'art. 16 "aree residenziali di completamento". Nel segnalare che l'articolo richiamato riporta indici diversi per le diverse tipologie di zone B, si chiede di fornire elementi utili a chiarire la motivazione della scelta.

E' necessario rivedere l'art. 69 "Fabbricati pertinenziali in centro storico" secondo quanto già indicato con riferimento all'art. 7 e riconducendo la denominazione alle costruzioni accessorie del regolamento.

L'art. 71 "ampliamento delle unità edilizie soggette a risanamento conservativo" precisa correttamente che le sopraelevazioni ai sensi dell'art. 105 della I.p. 15/2015 sono alternative agli ampliamenti già ammessi dal piano vigente. La nuova formulazione dell'articolo introduce la variazione della disciplina degli ampliamenti; il piano vigente ammette che un edificio possa essere ampliato del 15 % della SUN o, in alternativa, sopraelevato di 0,80 m mentre, secondo il testo modificato, lo stesso edificio potrebbe essere ampliato del 15% solo lateralmente o, in alternativa, sopraelevato solo se avente i requisiti di cui all'art. 105. Se le modifiche proposte sono state introdotte al solo fine di precisazione della disciplina degli ampliamenti, si suggerisce di conservare i margini di intervento già ammessi nel piano e di indicare esclusivamente che le sopraelevazioni ai sensi dell'art. 105 della I.p. 15/2015 sono alternative. Si segnala che la contrazione delle possibilità di recuperare gli edifici esistenti non risulta pienamente coerente con gli obiettivi di recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti che la I.p. 15/2015 persegue.

Non si hanno elementi in merito agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati, previsti dai piani attuativi e già sottoscritti alla data di entrata in vigore del regolamento, per i quali, come stabilito dall'art. 121 della I.p. 15/2015 e dalla Circolare esplicativa del Regolamento, non si provvede alla modifica dei contenuti. Si evidenzia che qualora gli indici e le superfici delle aree in cessione fossero stati introdotti nello strumento urbanistico a seguito di accordi di varia natura con i proprietari, l'aggiornamento dei parametri non è dovuto. Lo è invece nei casi delle previsioni urbanistiche che discendono da previsioni urbanistiche prive di concertazione preliminare.

In merito alla disciplina commerciale, il Servizio artigianato e commercio con parere di data 14 giugno 2019, ha evidenziato che:

"Con riferimento alla Vostra nota pari oggetto, prot. S013/2019/359472/18.2.2-2019-118 di data 05 giugno 2019 relativamente alla variante in oggetto, viste in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 10 delle norme di attuazione, si ritiene che le stesse risultino conformi ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm.. Si richiedono i seguenti adeguamenti:

- articolo 10, comma 6: il Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol con l'articolo 4, comma 3-B, lettera d) delle norme di attuazione, ha demandato ai PRG comunali la localizzazione del commercio all'ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto n. 8 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013. Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a voler approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio all'ingrosso, esercitato in modo autonomo senza il commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell'articolo 4 del Piano stralcio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- articolo 10, comma 11: nel titolo le parole "di edifici esistenti e in aree da bonificare" vanno sostituite con le seguenti "di edifici dismessi da riqualificare".
 Nel comma 11.1 le parole "di contesti edificati esistenti" vanno stralciate. Le parole "utilizzando edifici esistenti" vanno sostituite con le seguenti: "utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico".
- articolo 21, comma 2: le parole "o trasferimenti delle strutture esistenti sul territorio comunale" vanno soppresse, in quanto il trasferimento, conformemente anche a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2.2, non risulta ammesso. Conseguentemente, dopo le parole "nel caso di ampliamenti" aggiungere "delle medie o delle grandi strutture di vendita già insediate alle condizioni e nei limiti stabiliti all'articolo 10 delle presenti norme di attuazione":

• articolo 21, comma 3: le parole "compresi i centri commerciali al dettaglio" vanno soppresse in quanto il Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol non ha localizzato alcuna area idonea per l'insediamento di grandi strutture di vendita/centri commerciali al dettaglio".

In merito all'aggiornamento dell'apparato normativo, il Servizio Turismo e sport Ufficio Interventi tecnici, patrimonio alpinistico e termale ha osservato quanto segue:

"La variante, che si configura di tipologia non sostanziale, prevede l'aggiornamento delle norme di attuazione alla normativa provinciale, la disamina delle richieste di inedificabilità e delle aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, la correzione di errori materiali, alcune varianti di nuova previsione su aree di proprietà comunale, una variante per l'adeguamento cartografico allo stato dei luoghi e delle varianti relative a cambi di coltura.

Per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, si segnalano i seguenti aspetti:

- la variante NP04/2" (le indicazioni del Servizio vengono riportate al paragrafo "Varianti per opere pubbliche)
- "nelle norme di attuazione:
 - art. 20 (aree per attività alberghiere): si invita ad integrare il comma 1 con puntuale riferimento normativo alla I.p. 7/2002 sulla ricettività turistica; ai commi 3 e 4 si allude erroneamente agli esercizi extra-alberghieri, che dovrebbero eventualmente essere normati da uno specifico articolo o da un unico articolo generalmente riferito agli esercizi ricettivi (alberghieri e extra-alberghieri);
 - art. 26 (aree per attività di interesse pubblico): il comma 2 individua la categoria delle "aree per attrezzature sportive al coperto (S)", che tuttavia non vengono identificate dallo specifico simbolo (previsto in legenda) negli elaborati grafici, nonostante il comma 3 preveda che la funzione specifica di ogni area venga individuata dalla cartografia di piano;
 - art. 27 (aree a verde pubblico): tali aree comprendono anche gli impianti sportivi all'aperto, per i quali la "legenda standard per gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale" prevede specifico simbolo da apporre sui retini riferiti alle aree per attrezzature di livello sovralocale e locale (F107-108 e F207-208);

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla variante al PRG del Comune di Civezzano subordinatamente alle indicazioni riportate".

Trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento

La presente variante trasforma in edificabili talune aree destinate all'insediamento. La relazione descrive le modalità assunte per la valutazione delle istanze pervenute, attestando che le richieste accolte non risultano essere contrastanti con diritti di terzi o con previsioni di interesse pubblico e che la potenzialità edificatoria dei lotti edificatori oggetto di trasformazione non è stata sfruttata da altri lotti.

Per le aree rese inedificabili è stato introdotto uno specifico riferimento normativo che rimanda al neointrodotto art. 38bis. Nelle aree rese inedificabili non possono essere ammesse costruzioni quali i parcheggi interrati di cui agli artt. 18 e 65; gli interventi ammessi dai commi 2 e 3 devono essere rivisti.

Si rileva che in taluni casi lo stralcio dell'edificabilità interessa porzioni di lotti a ciglio strada. Si chiede di accertare che la trasformazione non precluda la possibilità di accedere ai lotti edificabili retrostanti. Si richiamano a titolo di esempio le varianti nn. 11 e 20, invitando ad una verifica generale.

Individuazione della nuova disciplina urbanistica a seguito della avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione

La presente variante interviene stralciando alcune previsioni urbanistiche che assoggettano beni a vincoli preordinati all'espropriazione, che hanno perso efficacia.

Si rileva che la reiterazione dei vincoli prossimi alla scadenza dei dieci anni non può essere proposta in forma generalizzata, secondo quanto descritto dalla relazione illustrativa (pag. 24). Le aree interessate dalla reiterazione devono essere puntualmente individuate cartograficamente e

descritte in relazione ed è necessario fornire di esse le informazioni inerenti la data di inserimento del vincolo.

Per tutte le aree interessate da reiterazione è necessario che la variante descriva espressamente e con puntualità le motivazioni della reiterazione, dimostrando la reale sussistenza della necessità di conservare la previsione urbanistica in relazione agli obiettivi attuali dell'amministrazione e considerando che la reiterazione rende possibile la richiesta di indennizzo da parte dei proprietari degli immobili.

Considerate le disposizioni di cui all'art. 148 della I.p. 1/2008 e gli approfondimenti giuridici condotti negli anni più recenti, si segnala che ai fini della valutazione della durata del vincolo espropriativo va assunta come riferimento per la decorrenza dei dieci anni la data di approvazione dell'ultima variante antecedente l'entrata in vigore della I.p. 1/2008. La reiterazione per ulteriori cinque anni, ammessa dall'art. 48 della I.p. 15/2015, va considerata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente variante. Le previsioni di tale natura necessitano dell'introduzione di uno specifico riferimento normativo necessario al fine di rendere espresso il periodo di validità della destinazione urbanistica rinnovata.

In merito alla variante VE02 (stralcio area scolastica) si chiede di correggere la relazione, che indica una destinazione urbanistica diversa dagli elaborati cartografici. Si proceda analogamente con la variante VE02/3 (stralcio area scolastica).

In merito alla variante VE10/2 (parcheggio pubblico) si segnala che la reiterazione dei vincoli non è necessaria nei casi in cui le opere siano già state realizzate.

Verifica degli standard urbanistici

Considerate le modifiche determinate dall'eliminazione di previsioni urbanistiche che assoggettano beni a vincoli preordinati all'espropriazione, la variante in esame è corredata dalla verifica degli standard ai sensi del D.M. 1444/1968. Tale verifica attesta il soddisfacimento dei parametri alla scala comunale. Essa è integrata da un approfondimento che considera l'articolazione dei nuclei abitati aggregando talune frazioni, in base alla vicinanza, all'orografia e alle connessioni sociali. E' necessario assumere come riferimento il "centro abitato" di cui all'art. 10 del regolamento, ponendo particolare attenzione alla vicinanza degli edifici e alle brevi soluzioni di continuità.

Stante quanto previsto dal sopra richiamato art. 10 è necessario che il dimensionamento delle aree a verde attrezzato e di quelle a parcheggio rispetti i limiti inderogabili del D.M. 144/1968 con riferimento ai singoli centri abitati. Gli effetti degli stralci delle previsioni andranno riverificati e, se necessario, dovranno essere riviste le scelte urbanistiche relative allo stralcio di talune previsioni o dovrà essere valutata la possibilità di introdurre nuove aree riservate a tali dotazioni territoriali. Ad integrazione della verifica richiesta è possibile fornire elementi in merito agli spazi disponibili per la sosta negli spazi pubblici non cartografati e richiamati – senza indicazioni quantitative – in coda al capitolo 11 della relazione.

Varianti per opere pubbliche

La presente variante interviene variando l'estensione di alcune aree destinate a dotazioni territoriali.

La variante NP04/1 (S.Agnese, trasformazione dell'area scolastica in area a verde pubblico), classificata come opera pubblica, è riferita alla reiterazione del vincolo. Si richiama quanto indicato al paragrafo "Trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento".

La modifica NP04/2 riguarda un immobile di proprietà pubblica per il quale viene stralciata la previsione di un'area scolastica, che viene sostituita da una zona residenziale, al fine di introdurre attività alberghiere, extra-alberghiere e di ristorazione valorizzando così l'immobile. La scelta è avvallata dallo Studio di fattibilità con cui l'Amministrazione ha valutato la scelta. In merito a tale modifica il il Servizio Turismo e sport Ufficio Interventi tecnici, patrimonio alpinistico e termale ha osservato ha osservato che:

"la variante NP04/2 prevede il cambio di destinazione della p.f. 4291/2 e della p.ed. 1172 da "attrezzature di livello locale SCOLASTICA-CULTURALE" a "residenziale di completamento", al fine di insediare nell'area attività alberghiere, extra-alberghiere e di ristorazione, meglio definite da uno studio di fattibilità che prefigura una struttura "residenziale/alberghiera" denominata "ostello del ciclista"; si rileva che l'art. 30 della l.p. 7/2002

sulla ricettività turistica individua la tipologia "ostelli per la gioventù" tra gli esercizi ricettivi <u>extra-alberghieri</u>; si evidenzia inoltre che la SUN massima ammissibile nell'area, pari a 500 mq, potrebbe risultare inadeguata ad ospitare la pluralità di funzioni che l'Amministrazione intende insediare nel sito; si consideri l'opportunità di mutare la destinazione dell'area in "attrezzatura turistico-ricettiva" (D207 P)".

Considerati i rilievi di cui sopra e vista la necessità di assicurare che la trasformazione sia chiaramente riconducibile al perseguimento del pubblico interesse, si indica di integrare la relazione illustrativa con la puntuale definizione delle finalità pubbliche, fornendo elementi in merito alle conclusioni dello studio di fattibilità. Per assicurare una chiara correlazione tra gli obiettivi indicati in relazione e per recepire le indicazioni del Servizio Turismo e sport Ufficio Interventi tecnici, patrimonio alpinistico e termale, si introduca uno specifico riferimento normativo.

Correzione di errori materiali

La presente variante corregge alcuni errori materiali di varia natura.

Si prende atto che vengono trasmessi i file shape rivisti in ragione della correzione dell'attributo (B3 anziché B2) che è risultato non essere corretto nella versione trasmessa a corredo della Variante 2014; il dato viene aggiornato in seno alla presente variante. Vengono inoltre introdotte in cartografia le rappresentazioni delle modifiche introdotte con varianti per opere pubbliche precedentemente approvate o introdotte in ragione di procedure per la correzione di errori materiali; tali modifiche dovranno essere puntualmente individuate e perimetrate negli elaborati di raffronto e descritte in relazione.

Si chiedono elementi in merito alle varianti ER01 e ER02 (loc. Bosco e Civezzano, da strada locale a verse privato) che risultano non riconducibili alle procedure per la correzione di errori materiali richiamate (delibere 36/2015 e 45/2016).

Si richiama che non possono essere ricondotti alle procedure per la correzione di errori materiali gli aggiornamenti allo stato dei luoghi. Qualora la modifica risponda al soddisfacimento del pubblico interesse, può essere considerata quale variante per opera pubblica.

Ulteriori modifiche e rilievi

Si prende atto dell'aggiornamento del cartiglio della zona per attrezzature scolastiche di Civezzano (stralcio "PR" per opere arrivate a compimento).

La variante interviene inoltre rappresentando cartograficamente la nuova destinazione urbanistica delle aree interessate da cambi di cultura da bosco ad agricola. Nel rispetto della disciplina provinciale e con riferimento all'art. 112 della I.p. 15/2015, le aree boscate oggetto di trasformazione in area agricola vanno ricondotte ad aree agricole di pregio e non ad aree agricole. Deve pertanto essere aggiornata la destinazione impressa alle varianti CC01, CC02 e CC03.

In merito ai rilievi di competenza di altri servizi, si segnala che il Servizio Agricoltura ha espresso parere favorevole, demandando allo scrivente servizio le valutazioni inerenti le varianti CC01, CC02 e CC03, già richiamate poco sopra. E' altresì positiva la valutazione dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

L'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e il Servizio Gestione Strade, con parere di data 18 giugno 2019, ha rilevato:

"In merito alle varianti proposte, valutati gli elaborati prodotti, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, subordinandole al recepimento delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n.890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto ferroviario, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nel D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 art. 49. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopraccitata delibera e decreto del presidente della repubblica. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

- 2. Si evidenzia che l'opera n. S-856 "Sistemazione della S.P. 225 in loc. Barbaniga nel comune di Civezzano" promossa dal Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, collocata in area prioritaria del piano provinciale per la viabilità, è attualmente in fase di progettazione esecutiva. L'intervento prevede la sistemazione ed allargamento della sede stradale con la realizzazioni di muri di sostegno e controripa rivestiti con pietra locale
- 3. Si coglie l'occasione per evidenziare che l'opera C-57 "Pista ciclopedonale Valsugana: Sistemazione tratto Roncogno SP 17 e ponti rio Farinella e Silla" promossa dallo scrivente servizio, collocata in area prioritaria del piano provinciale per la viabilità è attualmente in fase di progettazione definitiva. L'intervento è parte della ciclovia di interesse provinciale denominata "PC-TN02 Percorso ciclopedonale della Valsugana" che fa parte della rete ciclabile regionale (secondo l'art. 5 comma 2a della Legge 11 gennaio 2018 n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica"). Si coglie l'occasione inoltre per trasmettere in allegato i tracciati in fase di studio da parte dello scrivente servizio volti a proseguire il collegamento ciclabile in direzione Trento.
- 4. Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti."

Si rammenta inoltre l'avvenuta entrata in vigore del Piano territoriale di Comunità e si richiamano i termini e i tempi di adeguamento di cui alle relative norme.

Conclusione

Ciò premesso, in riferimento al proseguimento dell'iter di approvazione, si ritiene che la variante possa essere valutata positivamente, subordinatamente alle modifiche di cui alle osservazioni sopra esposte.

VISTO: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E IL PAESAGGIO - ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE - arch. Angiola Turella -

EC

- allegato: Tracciato ciclovia (rif. Parere dell' Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e il Servizio Gestione Strade





Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497055 F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI CIVEZZANO SEDE

Trento.

25 NOV. 2019

Prot. n. S013/2019/ 745455/18.2.2-2019-

OGGETTO: COMUNE DI CIVEZZANO: Variante non sostanziale al PRG.
Rif. to delib. cons. n. 19 dd. 28.08.2019 – adozione definitiva (pratica 2650).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 26 marzo 2019, pervenuta in data 15 maggio 2019, il Comune di Civezzano ha adottato una variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 39 della I.p.15/2015.

In data 1 luglio giugno 2019 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha trasmesso il proprio parere (prot. n. 414076).

Il 28 agosto 2019 con deliberazione n. 19 il Consiglio Comunale ha definitivamente adottato la variante in oggetto. La documentazione relativa alla adozione definitiva è stata trasmessa in data 9 settembre 2019 (prot. n. 550697). Il procedimento di approvazione non ha preso avvio in ragione della mancata trasmissione della documentazione di piano a mezzo del sistema software per la gestione dei piani urbanistici (GPU) e dell'assenza della copia conforme della deliberazione di adozione definitiva, come indicato dalla nota di data 10 settembre 2019 (prot. n. 553751). La documentazione è pervenuta in data 12 settembre 2019 (prot. n. 559859) ed è stata integrata con nota di data 16 settembre 2019 (prot. 567085). Il procedimento ha quindi ripreso avvio e in data 15 novembre 2019 è stato sospeso dallo scrivente Servizio per trenta giorni, tenuto conto delle esigenze istruttorie (prot. 719072).

Relativamente ai contenuti della variante definitivamente adottata, la delibera di adozione definitiva informa che durante il periodo di deposito degli atti della prima adozione sono pervenute sei osservazioni e che, a seguire, non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate. In merito alla valutazione delle osservazioni pervenute, viene evidenziato che sono state considerate come non accoglibili le osservazioni non pertinenti una variante non sostanziale al PRG. Relativamente alle osservazioni pervenute ed accolte, la relazione descrive i contenuti di due richieste tese a meglio definire la conformazione di tratti stradali, considerabili quali errori materiali o, più propriamente, adeguamenti allo stato dei luoghi.

I contenuti della variante sono inoltre stati modificati in adeguamento al Piano Territoriale della Comunità dell'Alta Valsugana e Bersntol (PTC - entrato in vigore il 10 maggio 2019) ed aggiornati

in ragione dell'entrata in vigore della variante al PRG relativa al Piano di lottizzazione "PL n.1" in loc. Seregnano (rif. Delibera Giunta provinciale n. 1197/2019).

In merito all'adeguamento al PTC la relativa delibera di approvazione della Giunta provinciale (n. 351 di data 19 aprile 2019) da atto dell'aggiornamento del PUP relativamente alla "parte relativa alle aree di tutela ambientale, alle aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali con la delimitazione delle relative aree e la definizione della disciplina d'uso (articolo 23 delle norme di attuazione del PUP), alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale mediante la loro parziale riclassificazione in aree produttive di interesse locale (articolo 48, comma 12 delle norme di attuazione del PUP), per la parte inerente le aree agricole e agricole di pregio (articolo 38, comma 3 delle norme di attuazione del PUP), mediante la precisazione dei perimetri delle aree agricole di pregio". La variante in esame, come indicato dalla delibera di adozione definitiva e dalla relazione illustrativa (capitolo 4.2 e varianti denominate "PTC n."), affronta i temi di cui sopra, ma non richiama il tema delle reti ecologiche. A tale proposito si segnala che l'area di protezione del lago di Santa Colomba risulta non coerente con quella rappresentata dal PUP e dal PTC.

Per quanto attiene della ridefinizione delle aree agricole di pregio del PTC, si segnala che risulta individuata come agricola non di pregio l'area ad ovest dell'abitato di Seregnano, che andrà ricondotta ad agricola di pregio. Inoltre a sud-ovest della variante CC02 risultano individuate come agricole di pregio che il PTC non considera come tali e che andranno corrette. Si prende atto che le aree per usi agricoli non individuate come aree agricole o agricole di pregio dal PTC, vengono classificate dalla presente variante come agricole locali (es. modifica "PTC09" e sfridi vari). Si riscontra che in numerosi casi la riconduzione a tale destinazione di zona pare non essere stata resa interpretando le destinazioni del PTC in ragione dei limiti catastali e dei limiti fisici evidenti, ma attraverso la mera trasposizione degli areali del piano sovraordinato. Ne deriva che in numerose parti del territorio sono stati introdotti "sfridi" con destinazioni non omogenee con l'intorno e che interessano porzioni di suolo dalle dimensioni non significative alla scala urbanistica (es porzioni interstiziali tra aree agricole del PTC, strade, zone destinate all'insediamento, etc.); tali previsioni vanno riviste in ragione dello stato reale dei luoghi e dei beni, secondo il principio di omogeneità.

In merito all'adeguamento delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, si segnala la mancata coerenza tra la conformazione delle aree produttive provinciali del PTC e quelle della presente variante (loc. Barisei, zone a nord e a sud); non si è compresa la motivazione per la quale a tematismo diverso corrisponda approccio metodologico diverso (agricole versus produttive). Sia chiarita l'approccio prescelto.

Si segnala che la presente variante dovrà fare propria la precisazione dei perimetri ampliati dal PTC mentre, per i perimetri contratti, allo stato del procedimento in essere, non può essere assegnata una nuova destinazione di zona, la cui introduzione andrà rinviata ad una specifica variante sostanziale. Alla variante al PRG in corso di valutazione possono essere meramente ricondotte le precisazioni dei perimetri da condursi con riferimento ai limiti catastali o al perfezionamento delle situazioni di adiacenza tra diverse destinazioni urbanistiche.

In merito ai rilievi di cui al parere reso con riferimento alla adozione preliminare e attinenti l'adeguamento alla legge per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e s.m., si segnala quanto segue.

Con riferimento alle norme tecniche di attuazione definitivamente adottate, si segnala che la versione di raffronto, redatta con riferimento al PRG vigente, non rende leggibili le modifiche introdotte in adozione definitiva (sia per le parti inserite che per quelle stralciate); le modifiche apportate dovranno essere rese evidenti.

In merito al principio della non duplicazione della disciplina, rispetto al quale si chiedeva di fare espresso rinvio alla disciplina provinciale, si suggerisce di rendere espresso il rinvio e non di eliminare completamente i contenuti di articoli o commi (es. art. 6).

Si segnale inoltre che permangono vari casi in cui viene ripresa la disciplina provinciale, che andranno eliminati secondo quanto già indicato. La verifica va condotta in termini generali con riferimento all'intero testo e non ai soli esempi citati dal parere reso con riferimento alla adozione preliminare: in soli termini collaborativi e per meglio chiarire la varietà degli articoli da rivedersi si richiamano ad esempio gli artt. 6 comma 5.1, 5.2, 6 comma 1, etc.). Parimenti si rinvii alla disciplina provinciale in materia di distanze evitando di ripetere i diversi criteri e metodi di misurazione di cui all'art. 6 punto 6.

Si ribadisce inoltre che va evitata l'introduzione di articoli inseriti al solo fine di ricordare diverse norme provinciali; si evidenza che permangono casi in cui sono stati mantenuti richiami, tesi, come indicato dalle controdeduzioni, a ricordare l'iter di diversi interventi (es. art. 7, punto 6, terzo capoverso, punto 7 secondo capoverso e punto 4, art. 33, etc.). Viste le controdeduzioni che indicano che la scelta di richiamare nel testo in forma estesa i contenuti della disciplina provinciale, si ribadisce che tale soluzione non è coerente con il principio di non duplicazione e che risultano superati i limiti posti dalla Circolare esplicativa del regolamento che limita l'utilizzo di rinvii e richiami a quanto necessario alla sola comprensione della disciplina. Per meglio chiarire le finalità sottese al principio di non duplicazione si chiarisce che il richiamare in forma estesa discipline sovraordinate al PRG, comporta il necessario continuo aggiornamento dei contenuti riportati che, nel tempo potrebbero variare o essere superati.

Si ribadisce quanto già segnalato in merito all'art. 5 comma 3 bis, indicando che le modifiche sono dovute. In merito alle controdeduzioni, che motivano i contenuti del comma 3 bis in ragione del parere reso dall'Ufficio Affari giuridici e amministrativi (prot. n. 507061/2018) si segnala attraverso di esso sono state rese indicazioni in merito al caso di un permesso di costruire convenzionato e non in merito a aree soggette a piani attuativi. La norma va quindi rivista, rinviando unicamente alla disciplina provinciale in materia e, nel caso all'articolo 49, comma 2 della l.p. 15/2015 relativamente agli interventi ammessi nelle aree assoggettate a piano attuativo, in assenza dell'approvazione del piano attuativo.

Si ribadisce che all'art. 6 comma 2 lett. b) va eliminato il secondo periodo, posto che la "destinazione urbanistica" è correlata alle sole funzioni e attività ammesse dal PRG o PTC, come previsto dal regolamento; non risultano chiare le controdeduzioni addotte che paiono fare riferimento alla sola denominazione del comma e non al contenuto.

L'art. 7 è stato perfezionato introducendo il riferimento agli "edifici pertinenziali" di cui al Regolamento, tuttavia permane l'errato rinvio alla disciplina dell'Allegato 2, art. 7 della delibera 2023/2010 che fa riferimento alle distanze per i soli manufatti accessori, non applicabili pertanto agli edifici pertinenziali. Si elimini il periodo. Il punto 3 va necessariamente rivisto nei termini del corretto distinguo tra "edificio pertinenziale" e "costruzione accessoria", che continua a non essere corretto. Al punto 6 relativo alle "legnaie" permangono ulteriori imprecisioni, quali il mancato rinvio alla definizione del regolamento e il non corretto richiamo alla disciplina delle distanze; inoltre, relativamente ai depositi non possono essere ammesse locuzioni quali "depositi in genere", ma vanno considerati i limiti di cui al Regolamento.

Con riferimento alle precisazioni addotte rispetto alla coerenza delle definizioni di talune destinazioni o vincoli che non trovavano corrispondenza con le denominazioni di cui agli elaborati si chiede di chiarire se la disciplina dell'art. 14 "aree residenziali consolidate di origine storica" e quella dell'art. 44 "aree di protezione degli insediamenti storici" siano riferite – come parrebbe dagli elaborati – alla stessa zona urbanistica e, quindi, alla stessa porzione di territorio". In caso affermativo si valuti l'opportunità di trattare attraverso un unico articolo, la zona ad esso riferita.

Si ribadisce quanto indicato in merito all'art. 29 "Aree per opere di infrastrutturazione" e alla Tabella B di cui all'art. 39, che risultano invariati nonostante le controdeduzioni indichino come accolti i rispettivi rilievi resi con riferimento alla adozione preliminare.

Le modifiche e le controdeduzioni relative all'art. 48 "area di protezione del contesto ambientale delle miniere" non risultano esaustive e non forniscono i chiarimenti richiesti. Non si comprende nuovamente se il testo posto in coda al comma 2 sia il testo originario, che viene indicato come omesso dal PRG vigente per errore materiale; in assenza del testo originario non è nuovamente possibile fornibile la valutazione di merito. In ogni caso, il ricorso ai parametri di cui all'art. 48 comma, entro un'area di protezione, andrebbero inquadrati entro un limite massimo di fabbricati.

In merito ai chiarimenti inerenti l'art. 68 comma 3, viste le controdeduzioni, si comprende che la modifica non è riferita alla correzione di un errore materiale seppur definita come tale, posto che non reintroduce una porzione di testo espunta per errore da una precedente procedura di variante al PRG. Si comprende che si tratta di una scelta pianificatoria tesa ad omogeneizzare l'indice di riferimento per l'asservimento di potenzialità edificatoria residuale a lotti interessati da nuova edificazione.

L'art. 69 "Fabbricati pertinenziali in centro storico" conserva denominazioni di "fabbricati pertinenziali" frammisti a "manufatti accessori" che non sono stati ricondotti alle definizioni di "edificio pertinenziale" e "costruzione accessoria" di cui al regolamento. Le controdeduzioni, nel segnalare che i parametri edilizi di cui al presente articolo risultano differenti da quelli assegnati agli "edifici pertinenziali" di cui all'art. 7, richiamano la necessità di rinviare ad una futura variante la modifica della disciplina. Quanto indicato a tale proposito non risulta chiaro e non paiono presenti motivi ostativi all'adeguamento delle definizioni, conservando gli indici di piano.

Non sono stati forniti elementi e chiarimenti in merito a quanto richiesto con riferimento all'art. 121 della I.p. 15/2015, relativamente agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati, previsti dai piani attuativì e già sottoscritti alla data di entrata in vigore del regolamento.

In merito ai rilievi resi dal Servizio Turismo e sport, si segnala che le modifiche introdotte all'art. 20 – e riferite alla sola denominazione dell'articolo – non risultano coerenti con quanto richiesto. Si segnala inoltre che dalla rilettura del testo risulta assente l'indicazione dell'altezza in metri necessaria ai fini dell'applicazione della disciplina delle distanze. Si ritiene che l'adempimento richiesto con riferimento all'art. 25 e riferito allo specifico simbolo da apporre in cartografia non possa dirsi assolto attraverso la mera ridefinizione degli "aree per impianti sportivi" in "aree per attrezzature sportive al coperto". Le controdeduzioni riferiscono che si tratta di "aree generiche" (e non complessi sportivi all'aperto) all'interno di parchi pubblici; a tale proposito si segnala che le zonizzazioni del PRG inquadrano il disegno urbanistico che il piano prefigura e non solo lo stato attuale dei luoghi. Ne deriva che, nell'ottica di assicurare la coerenza tra le destinazioni di zona e i corrispondenti articoli, non è opportuno disciplinare spazi per attrezzature sportive non presenti in aree a verde pubblico, all'interno della disciplina di queste ultime. Se, al contrario, vi fosse l'interesse a conservare quanto già presente nel vigente piano, andrà rispettata l'indicazione del Servizio Turismo e sport.

Conclusione

Ciò premesso, in riferimento al proseguimento dell'iter di approvazione, si ritiene che la variante possa essere valutata positivamente, subordinatamente alle modifiche di cui alle osservazioni sopra esposte.

Il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso sino alla consegna di quattro copie degli elaborati modificati secondo quanto sopra indicato.

VISTO: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

E IL PAESAGGIO - ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE - arch. Angiola Turella -

EC